

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA' METROPOLITANA DI  
FIRENZE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO  
DEL COMUNE DI FIRENZE**

L'anno duemiladiciannove, addì .....del mese di ....., in Firenze e nella sede .....,

TRA

La Città Metropolitana di Firenze nella persona del ....., nato/a a il....., che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.);

E

Il Comune di Firenze nella persona del ....., nato/a a il ....., che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.);

**PREMESSO** che:

- Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze hanno avviato, in modo sinergico, pratiche di buona condotta amministrativa volte allo snellimento istituzionale e razionalizzazione organizzativa, implementando così le iniziative di attuazione delle politiche di spending review;
- l'attuale quadro normativo rappresentato dal D.gs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i. e dalla L. 07/06/2000, n. 150 "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" autorizza le Città Metropolitane a dotarsi di Uffici di supporto agli organi di direzione politica
- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze intendono agire nell'ottica di una progressiva riduzione della spesa corrente, anche attraverso la condivisione di Uffici di Staff a supporto della rappresentanza istituzionale, la cui peculiarità e strategicità è riconosciuta nel D.lgs. 267/2000 che prevede "*la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge*" (art. 90 comma 1);
- la condivisione delle professionalità individuate nei sopra citati Uffici di Staff ex art. 90 del TUEL, supportata peraltro dal processo di riorganizzazione istituzionale di cui alla Legge 56/2014, è finalizzata ad un concreto quanto rapido processo di snellimento e razionalizzazione dell'organizzazione politico-amministrativa e rappresenta, al contempo, un effettivo risparmio di spesa in conseguenza della ripartizione dei costi tra le Amministrazioni aderenti;
- la Convenzione tra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze per l'utilizzo promiscuo degli uffici di staff del Sindaco del Comune di Firenze - prot. n. 266878/2015 e la Convenzione prot. n. 69627/2019 – Integrazione - sono scadute con il termine del primo mandato istituzionale del Sindaco pro tempore del Comune di Firenze;
- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze, atteso l'esito positivo in termini di efficienza e risparmio di spesa della condivisione degli uffici di staff ex art. 90 del TUEL nel precedente mandato, nonchè il permanere delle esigenze che hanno a suo tempo determinato l'adozione delle convenzioni sopra richiamate, intendono procedere con la stipula di una nuova convenzione per le finalità di cui all'art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004 al fine di un utilizzo congiunto delle professionalità a supporto degli organi di direzione politica;
- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata rispettivamente con deliberazione n.....assunta dal Consiglio Metropolitan di Firenze in data ..... e con deliberazione n..... assunta dalla Giunta Comunale di Firenze in data .....

tanto premesso

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze con la stipula della presente convenzione Comune intendono:
  - a) ottenere una maggiore qualità e dinamicità delle prestazioni;
  - b) valorizzare e sviluppare le professionalità presenti nei due Enti e razionalizzare l'impiego delle risorse umane anche al fine di ottenere una maggior efficienza nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi ed un significativo risparmio della relativa spesa;
3. Il Comune di Firenze mette a disposizione della Città Metropolitana di Firenze le seguenti figure di Staff a supporto del Sindaco Metropolitano:
  - a.) Portavoce del Sindaco;
  - b.) Responsabile Segreteria del Sindaco;
4. Le professionalità di cui al punto 3, nell'esercizio della loro attività di supporto alle funzioni ed attività svolte dal Sindaco Metropolitano, opereranno attraverso la struttura organizzativa e la dotazione strumentale fornita dalla Città Metropolitana.
5. La prestazione lavorativa delle due figure di staff a favore del Sindaco Metropolitano sarà commisurata alla percentuale di cui al successivo art. 3, mentre il tempo di effettiva permanenza presso gli Uffici della Città Metropolitana dovrà tenere prioritariamente conto delle esigenze del Sindaco Metropolitano.

### **ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione e cessa con la scadenza del mandato istituzionale del Sindaco pro tempore del Comune di Firenze.
2. E' sempre ammessa rinuncia da parte del soggetto interessato e la perdita del ruolo rivestito presso il Comune di Firenze da parte di uno o più dei richiamati soggetti fa cessare per i medesimi gli effetti della presente convenzione.
3. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti.
4. La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata da comunicare all'altro ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

### **ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO, RAPPORTI FINANZIARI E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO**

1. La Città Metropolitana di Firenze nei rapporti con i due professionisti si uniforma alle condizioni contrattuali in essere tra i medesimi e il Comune di Firenze, recependone il contenuto ove naturalmente compatibile con le disposizioni afferenti alle città metropolitane.
2. A seguito della stipula della presente convenzione il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze ripartiscono le spese riferite all'attività delle due figure professionali di cui all'art. 1, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali:

- a. 60 % a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività istituzionale del Comune);
- b. 40 % a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività istituzionale della Città Metropolitana)

a valere sul trattamento economico applicato ai medesimi come da contratto in essere con il Comune di Firenze.

3. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze con la sottoscrizione della presente convenzione riconoscono, proporzionalmente alla loro quota di compartecipazione di cui al comma 2 ed in ragione dei nuovi impegni richiesti nel supporto dell'attività del Sindaco Metropolitan, un incremento dell'indennità onnicomprensiva in una percentuale pari al:  
25 % per il Portavoce del Sindaco;  
25% per il Responsabile di Segreteria del Sindaco.
4. La retribuzione spettante alle due professionalità di cui alla presente convenzione (tabellare ed accessorio), continuerà ad essere erogata dal Comune di Firenze il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana, previa acquisizione da parte della medesima dei necessari elementi di conoscenza. Il Comune invierà trimestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.
5. Il Comune potrà chiedere, trimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso.
6. La Città metropolitana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta.
7. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze definiscono di comune accordo i sistemi, gli strumenti e le modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa, tenuto conto del supporto offerto dalle due figure professionali anche in termini di quantificazione temporale del servizio reso.

#### **ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti alle specifiche normative nelle materie oggetto della convenzione.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella, punto 16, allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo.
3. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 e tabella allegata (art. 1) al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per LA CITTA' METROPOLITANA

Per IL COMUNE DI FIRENZE